

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1997, n. 34.

Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1997, n. 35.

Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 36.

Primo Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 37.

Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 38.

Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale ..... Pag. 7

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 60.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale ..... Pag. 8

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 36.

Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 37.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1997, primo provvedimento generale di variazione ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 38.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 39.

Estinzione del contenzioso per crediti di natura tributaria non superiore a L. 20.000 ..... Pag. 10

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 20.

Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche .... Pag. 10

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 21.**

**Intervento straordinario sulle strutture sanitarie minori.**  
Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 22.**

**Rimborso agli Enti gestori di formazione professionale -  
Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 39** ..... Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 23.**

**Istituzione del fondo per la progettazione della rete stra-  
dale** ..... Pag. 14

**LEGGE REGIONALE dell'11 marzo 1997, n. 24.**

**Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 concer-  
nente «Ordinamento contabile della Regione e procedure di  
programmazione» e successive modificazioni ed integra-  
zioni** ..... Pag. 15

**LEGGE REGIONALE del 18 marzo 1997, n. 25.**

**Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che  
gestiscono canili e rifugi per cani** ..... Pag. 15

**LEGGE REGIONALE del 2 aprile 1997, n. 26.**

**Modifica alla legge regionale 1° febbraio 1994, n. 6 concer-  
nente «Promozione, tramite la Società Finanziaria Marche  
S.p.a., della costituzione di una società per azioni denominata  
Interporto Marche S.p.a.»** ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1997, n. 27.**

**Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi  
di trasporto pubblico locale** ..... Pag. 16

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 39.**

**Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo spe-  
ciale** ..... Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 40.**

**Ulteriore modificazione della legge regionale 10 aprile  
1990, n. 18 - Interventi a favore degli immigrati extra-  
comunitari** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 41.**

**Autorizzazione alla contrazione di un mutuo ventennale per far  
fronte alle emergenze conseguenti agli eventi sismici iniziati  
il 26 settembre 1997** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 42.**

**Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale  
13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale -  
e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 -  
Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in  
materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto  
pubblici non di linea** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 43.**

**Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  
recante disposizioni in materia di risorse idriche** ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 44.**

**Ulteriore modificazione della legge regionale 26 febbraio  
1981, n. 9 - Rimborso delle spese di permanenza nella sede  
regionale e di missione ai consiglieri regionali** ..... Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 45.**

**Variatione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio  
finanziario 1997** ..... Pag. 23

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 24.**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 del  
l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Isernia** . Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 14 novembre 1997, n. 25.**

**Utilizzo di materiali per il ripristino paesistico dei siti.**  
Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 26.**

**Modifica alla legge regionale 27 luglio 1987, n. 9 ad oggetto  
«Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del  
Molise - Anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno  
1987»** ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 27.**

**Interventi per il diritto allo studio nelle Scuole Materne non  
statali** ..... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 28.**

**Tutela dei diritti dei malati** ..... Pag. 26

**REGIONE SICILIA****DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 45.**

**Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge  
regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina  
dei componenti il consiglio e la giunta camerale** ..... Pag. 28

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1997, n. 34.

**Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 29 ottobre 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale successivi all'entrata in vigore della presente legge, negli uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

#### Art. 2.

1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 i termini «scheda», «urna» e «liste sezionali» contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, devono intendersi rispettivamente come «scheda virtuale», «urna elettronica» e «liste elettroniche».

#### Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'art. 1, le procedure previste dalla legge regionale n. 4/1995, come modificata dalla legge regionale n. 5/1997, subiscono i seguenti adattamenti:

a) art. 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7.

2) Il certificato, costituito da una carta intelligente a micro-processore, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

7) Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato su carta, con scritte di diverso colore per maschi e femmine e sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

b) art. 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:

1) In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

c) art. 29 (Consegna dei locali e del materiale elettorale):

1) Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38, comma 10;

c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38, comma 10;

d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

e) la carta elettronica del presidente;

f) la procedura per l'espressione del voto elettronico con i relativi manuali per l'uso;

g) le urne elettroniche;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2) Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle apparecchiature elettroniche e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

d) art. 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), commi 1 e 2:

1) Le schede virtuali, di dimensione uguale al video delle postazioni di cabina previste per l'espressione del voto, indicano, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; indicano inoltre il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, e sono predisposte dalla struttura regionale competente in materia di servizi elettorali.

2) Le schede virtuali riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

e) art. 38 (Sala della votazione), comma 4:

4) Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne elettroniche fanno parte integrante dell'apparecchiatura.

f) art. 39 (Accesso alla sala di votazione), comma 1:

1) Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'art. 22 e il personale tecnico esperto nell'uso delle apparecchiature da utilizzare.

g) art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 5:

5) Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

h) art. 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi 2 e 3:

2) Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.

3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.

i) art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:

1) Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera a), e dall'art. 45, comma 3, lettera a), procede all'accensione e all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.

5) Il presidente, constatata quindi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.

8 Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

*l)* art. 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:

1) Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e accertato il diritto di votare mediante la carta intelligente, il presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina.

2) L'elettore si reca nella cabina dove l'espressione del voto avviene con l'apposito indicatore sulla scheda virtuale; qualora l'elettore si avvenga di aver espresso il proprio voto in modo errato, può annullare l'operazione e ripetere l'espressione di voto dall'inizio; tale operazione può essere ripetuta dall'elettore fino a che non compare sul video la dicitura «Operazione di voto conclusa».

3) Uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista. L'avvenuto esercizio del diritto di voto viene inoltre registrato automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.

*m)* art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. *c)*:

*c)* accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

*n)* art. 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 2 e 3:

2) Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i quali l'elettore può scegliere due nominativi.

3) L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, puntando con l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica.

*o)* art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), comma 3:

3) Il voto di preferenza si esprime puntando con l'apposito indicatore i nominativi dei due candidati prescelti. In caso di identità di cognome e nome tra candidati della medesima lista, la scheda virtuale indica anche la data di nascita dei candidati omonimi.

*p)* art. 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:

1) Immediatamente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. *c)*, il presidente dà inizio alle operazioni di spoglio elettronico dei voti.

2) Le operazioni di spoglio saranno effettuate automaticamente dall'apparecchiatura elettronica, attivata dal presidente; del compimento e del risultato delle operazioni medesime deve farsi menzione nel verbale.

*q)* art. 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:

1) Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente estrae dall'apparecchiatura elettronica il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.

5) Insieme con l'esemplare del verbale, con tutti gli allegati, deve essere inviato alla Presidenza della Giunta regionale il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; se il comune ha più di una sezione il supporto magnetico è inviato al presidente della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

*r)* art. 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:

1) Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.

4) Tutte le operazioni relative all'adunanza delle sezioni devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

#### Art. 4.

1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della legge regionale n. 4/1995, come modificata dalla legge regionale n. 5/1997:

*a)* art. 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), comma 3;

*b)* art. 31 (Bolle delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati;

*c)* art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede;

*d)* art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, 6 e 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede;

*e)* art. 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;

*f)* art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*, e commi 2 e 3;

*g)* art. 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullità dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati;

*h)* art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;

*i)* art. 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

*l)* art. 63 (Nullità del voto - Schede bianche).

#### Art. 5.

1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal Comune e contenenti le liste elettorali, e ad inserire i supporti suddetti in appositi plichi sigillati per la restituzione al Comune.

**Art. 6.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui all'art. 1.

**Art. 7.**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla legge regionale n. 4/1995, come modificata dalla legge regionale n. 5/1997, che si rendessero necessari per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

**Art. 8.**

1. La legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) è abrogata.

**Art. 9.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 ottobre 1997

VIÉRIN

97R1010

---

**LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1997, n.35.**
**Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 52 dell'11 novembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*O g g e t t o*

1. La presente legge disciplina l'impiego ed il controllo degli elicotteri utilizzati in servizio di elitransporto per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione, nonché di ulteriori servizi o attività disciplinati sulla base di normativa regionale o di apposite convenzioni.

2. Il servizio di elitransporto di cui al comma 1 avviene tramite gestione diretta dell'Amministrazione regionale, ovvero tramite affidamento del servizio a imprese esterne individuate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

**Art. 2.**
*Tipologie degli interventi e autorizzazioni*

1. L'impiego degli elicotteri di cui all'art. 1 è sempre diretto al perseguimento di un fine di pubblico interesse e, salvo quanto previsto dall'art. 6, l'utilizzazione è consentita esclusivamente per l'effettuazione di interventi diretti o quantomeno connessi:

a) alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone;

b) alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente;

c) alla prevenzione degli eventi dannosi;

d) al miglioramento della qualità dei servizi rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile o con queste connesse.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e l'utilizzazione degli elicotteri sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 3.

3. Gli interventi che comportano voli fuori dal territorio regionale sono autorizzati, previo accordo con le autorità territorialmente competenti, in caso di calamità naturali od altre peculiari circostanze che rendano obbligatoria o preferibile l'utilizzazione dello spazio aereo extraregionale.

**Art. 3.**
*Coordinamento degli interventi e rilascio delle autorizzazioni*

1. Al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2. Le autorizzazioni all'utilizzo degli elicotteri per gli interventi di cui all'art. 2 sono rilasciate, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 6, dal responsabile della struttura competente in materia di protezione civile, individuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), o, in caso di sua assenza o impedimento ed esclusivamente per interventi necessari ed urgenti, dal personale in servizio di reperibilità della struttura stessa.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, limitatamente agli interventi di trasporto sanitario di ammalati o infortunati in strutture ospedaliere, come previsto dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), il coordinamento degli interventi e il rilascio delle autorizzazioni sono definiti sulla base di apposite convenzioni e protocolli operativi tra l'Amministrazione regionale e l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL).

**Art. 4.**
*Regolamento regionale*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento attuativo contenente:

a) l'individuazione specifica delle tipologie degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e l'indicazione dei criteri di priorità nel caso di concomitanza di eventi per i quali si rende necessario l'intervento degli elicotteri;

b) l'elencazione indicativa degli interventi di cui all'art. 6;

c) i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

d) l'eventuale disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore del servizio di elitransporto, con possibilità di ulteriori specificazioni in sede di capitolato speciale di appalto.

**Art. 5.**
*Determinazione dei compensi per l'uso dell'elicottero tariffe agevolate e esenzioni*

1. I costi degli interventi degli elicotteri sono posti a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.

2. I costi degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, sono anticipati dall'Amministrazione regionale con successivo rimborso da parte dell'USL.

3 La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina:

a) le tipologie di intervento a titolo oneroso per il beneficiario e le modalità di esecuzione delle missioni;

b) le tariffe a carico del beneficiario dell'intervento;

c) l'ammontare dell'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari degli interventi di cui all'art. 6.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazioni eccezionali*

1. Oltre agli interventi di cui all'art. 2, è facoltà dell'Amministrazione regionale disporre interventi di diversa natura, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta motivata e su autorizzazione rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore da lui delegato.

2. Le attività di volo di cui al comma 1 sono autorizzabili sempreché non contrastino, ostacolino o ritardino, in qualsiasi modo, l'effettuazione degli interventi indicati all'art. 2.

3. Il regolamento regionale di cui all'art. 4 prevede un'elencazione indicativa degli interventi di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finanziarie*

1 L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 4.500.000.000 annue, grava sullo stanziamento iscritto al cap. 40780 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 ottobre 1997

VIÉRIN

97R1011

### LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 36.

#### **Primo Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 18 novembre 1997)

(Omissis).

97R1012

### LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 37.

#### **Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 novembre 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

#### Art. 2.

##### *Vigilanza*

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza:

a) il Direttore generale dell'ARPA deve fornire alla Presidenza della Giunta regionale, nei tempi dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;

b) il Presidente della Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici e i servizi dell'ARPA.

#### Art. 3.

##### *Atti soggetti a controllo*

1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità i seguenti atti dell'ARPA:

a) bilancio di previsione;

b) assestamenti e variazioni di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) impegni di spesa pluriennali;

e) determinazione della dotazione organica del personale;

f) contratto decentrato di cui all'art. 20, comma 2, della l.r. 41/1995;

g) provvedimenti di autorizzazione ai dipendenti dell'ARPA allo svolgimento di incarichi professionali;

h) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti quando superino l'importo di 50 milioni.

2. Il Direttore generale dell'ARPA può, inoltre, sottoporre al controllo preventivo della Giunta regionale, motivando la richiesta, ogni altro atto che ritenga opportuno salvo:

a) le deliberazioni di mera esecuzione;

b) le deliberazioni meramente ripetitive e confermative;

c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

3. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

#### Art. 4.

##### *Termini per l'esercizio del controllo*

1. La Giunta regionale esercita il controllo di cui all'art. 3, commi 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, anche in forma di silenzio-assenso.

## 2. I provvedimenti diventano definitivi:

- a) quando sono approvati;  
b) qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto la Giunta regionale non abbia provveduto al suo annullamento.

## Art. 5.

*Procedure di approvazione*

1. Gli atti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, in duplice copia, alla struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura regionale competente.

2. Del ricevimento degli atti da parte della struttura regionale competente è dato tempestivo avviso all'ARPA con l'esatta indicazione della data di arrivo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.

## Art. 6.

*Modalità di controllo*

1. L'istruttoria sugli atti dell'ARPA di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è predisposta dalla struttura regionale competente che, in materie non di propria competenza, si avvale della collaborazione delle altre strutture dell'Amministrazione regionale.

2. La struttura regionale competente può richiedere direttamente all'ARPA informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.

3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo una sola volta.

5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'ARPA a cura della struttura regionale competente.

## Art. 7.

*Atti non soggetti a controllo*

1. Gli atti non soggetti a controllo, tranne quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, il Direttore generale dell'ARPA decida volontariamente di sottoporre a controllo, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.

## Art. 8.

*Pubblicazione degli atti*

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono pubblicati all'albo entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

## Art. 9.

*Invio degli atti*

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della l.r. 41/1995 ed alla struttura regionale competente.

## Art. 10.

*Potere generale di annullamento*

1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi dell'ARPA ritenuti illegittimi.

## Art. 11.

*Controllo dell'attività e dei risultati di gestione*

1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti al controllo della Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente formula all'ARPA eventuali osservazioni in ordine all'attività, alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione regionale con particolare riguardo ai risultati tecnici ed amministrativi conseguiti.

## Art. 12.

*Controllo sostitutivo*

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Le spese per l'invio del commissario sono sostenute dall'ARPA salvo rivalsa a carico del Direttore generale o dei dipendenti eventualmente responsabili.

## Art. 13.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 novembre 1997

VIÉRIN

97R1056

## LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 38.

**Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 novembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Personale comandato*

1. Il personale di ruolo dipendente da amministrazioni o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando, può, previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica degli organici dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigente.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito nelle amministrazioni ed enti di provenienza o accertato dall'Amministrazione regionale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Al personale che presenta domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale può essere prorogato il comando, fino alla data di trasferimento dall'ente di appartenenza, anche in deroga al limite temporale di cui all'art. 29, comma 2, della l.r. 45/1995.

#### Art. 2.

##### *Utilizzazione di personale*

1. Per motivate esigenze di comune interesse pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'utilizzazione di proprio personale presso le amministrazioni pubbliche statali che hanno sede nel territorio della Valle d'Aosta.

2. Il distacco a tempo pieno o parziale non può superare il periodo di 24 mesi continuativi e l'Amministrazione regionale può revocare in qualunque momento il distacco per proprie esigenze di servizio.

3. Il personale utilizzato in distacco conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 510.000.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

#### Art. 4.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 novembre 1997

VIÉRIN

97R1057

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 60.

**Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), comprese nell'allegata tabella A.

#### Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991, compresi nell'allegata tabella B, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento alle mille lire superiori.

#### Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991, compresi nell'allegata tabella C, sono aumentati del 100 per cento.

#### Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la tassa prevista dall'articolo 190, primo comma del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale è fissata in lire 200 mila.

2. Con la stessa decorrenza le funzioni relative alla riscossione della tassa, nonché del relativo contenzioso sono delegate all'Ente che gestisce il diritto allo studio universitario istituito con legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) ed è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 (Istituzione delle tasse regionali universitarie).

#### Art. 5.

1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.

2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.

## Art. 6.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20 mila né a quello degli interessi ad esso connessi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 1997

GHIGO

(Omissis).

98R0087

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 36.

**Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 6 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Aumento dei tributi automobilistici regionali*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale, e della tassa speciale regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 1997 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1998 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

## Art. 2.

*Aumento della misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima di lire 60 al metro cubo di gas erogato e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 novembre 1997

LA FORGIA

97R0967

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 37.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 1997, primo provvedimento generale di variazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 13 novembre 1997)

(Omissis).

97R1016

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 38.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 13 novembre 1997)

(Omissis).

97R1017

**LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 39.****Estinzione del contenzioso per crediti di natura tributaria non superiore a L. 20.000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 14 novembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi.

2. Al relativo annullamento si provvede mediante determinazione, anche cumulative, del Direttore generale dell'area in cui è ricompresa la struttura tributaria regionale, o di un suo delegato, senza onere alcuno per idebitori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 novembre 1997

LA FORGIA

97R1018

**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 20.****Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 19 del 13 marzo 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Capo I****NORME GENERALI****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 616/1977, con le modalità di cui all'art. 21 della presente legge.

**Art. 2.****Natura e compiti dell'istituto**

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è ente pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.

2. L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503; 11 marzo 1974, n. 101; 23 dicembre 1975, n. 745; dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, e dal decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190.

3. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 ed all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

4. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie. Assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla Regione Marche nei rispettivi territori.

5. Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche in conformità ai piani ed ai programmi delle due Regioni.

6. Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano, in via prioritaria, equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi ed attività dell'Istituto nel territorio delle due Regioni.

**Art. 3.****Statuto**

1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione dell'Umbria e della Regione Marche.

2. Lo statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.

**Capo II****ORGANIZZAZIONE E GESTIONE****Art. 4.****Organi**

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.

**Art. 5.****Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della sanità, due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia di sanità.

2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli regionali.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.

4. Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti delle due Regioni ed i dipendenti dell'Istituto.

5. In caso di dimissioni, decadenza, inadempienza o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

#### Art. 6.

##### *Il Presidente del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

#### Art. 7.

##### *Compiti del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:

a) lo statuto dell'Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione;

b) il documento di piano che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto, nell'ambito della previsione di cui al comma 4 dell'art. 2;

c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;

d) la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;

e) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.

#### Art. 8.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore generale dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione dell'Umbria e uno dalla Regione Marche fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del tesoro.

2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore generale dell'Istituto.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

4. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### Art. 9.

##### *Indennità*

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge:

a) al Presidente un'indennità mensile pari al 40 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

c) ai membri del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria.

2. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'Istituto. Al Presidente del Collegio dei revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

#### Art. 10.

##### *Il Direttore generale*

1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel limite massimo dell'80 per cento di quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende ospedaliere della Regione dell'Umbria.

4. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

#### Art. 11.

##### *Compiti del Direttore generale*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.

2. Il Direttore generale a tal fine in particolare:

a) persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;

b) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budgets;

c) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;

d) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 1;

e) assume le delibere concernenti la gestione dell'Istituto;

f) formula proposte per le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione;

g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

#### Art. 12.

##### *I Direttori amministrativo e sanitario veterinario*

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi ed alla direzione dei servizi tecnico scientifici dell'Istituto.

2. In particolare, e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario veterinario:

a) formulano proposte al Direttore generale in ordine alla programmazione ed alle attività dell'Istituto, esprimono pareri obbligatori sugli atti del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, esprimono altresì parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore generale;

b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati dal Direttore generale con provvedimenti motivati fra laureati rispettivamente in discipline giuridiche o economiche ed in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qua-

lificata e complessa rispettivamente di direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.

5. Il compenso del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del Direttore generale.

6. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

#### Art. 13.

##### *Insediamiento degli organi*

1. Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione e al suo insediamento.

#### Art. 14.

##### *Consiglio dei sanitari*

1. È istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

2. Il Consiglio dei sanitari può formulare proposte e fornire pareri in ordine all'attività dell'istituto.

#### Art. 15.

##### *Organizzazione dell'Istituto*

1. L'Istituto ha la sede legale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico-scientifiche nel territorio delle due regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali ed alle Aziende delle Regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali. Le attività dell'istituto sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di standards di qualità e buone pratiche di laboratorio.

2. I laboratori dell'Istituto, che producano medicinali ed altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

#### Art. 16.

##### *Finanziamento*

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

2. Gli eventuali contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.

#### Art. 17.

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'Istituto medesimo.

#### Art. 18.

##### *Gestione economica, finanziaria e patrimoniale*

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51 in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.

#### Art. 19.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche ed i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per persistente inattività, per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.

3. È dichiarata la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi, viene nominato il commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

#### Art. 20.

##### *Controllo*

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla valutazione di congruità di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), della legge della Regione dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta della Regione dell'Umbria non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria, alla Giunta della Regione Marche, che entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione dell'Umbria ai fini della decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti ad essa sottoposti.

#### Art. 21.

##### *Esercizio delle funzioni*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 20, le funzioni di competenza della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere, utilizzando lo strumento della conferenza di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La conferenza dei servizi è indetta dal presidente o dall'Assessore alla sanità all'uopo delegato di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i Dirigenti delle due Regioni responsabili del procedimento.

3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza, la Giunta della Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.

#### Capo III

##### *NORME FINALI*

#### Art. 22.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge della Regione Marche 12 dicembre 1978, n. 25.

#### Art. 23.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche di approvazione delle disposizioni di cui ai capi I e II.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0023

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 21.**

**Intervento straordinario sulle strutture sanitarie minori.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 19 del 13 marzo 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione concede contributi per interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Detti interventi riguardano strutture che presentino le seguenti condizioni:

a) siano ricomprese nella rete ospedaliera così come definita sulla base del D.L. 17 maggio 1996, n. 280 convertito con modificazioni della legge 18 luglio 1996, n. 382;

b) non abbiano usufruito dei finanziamenti assegnati ex art. 20, legge n. 67/1988;

c) evidenzino la necessità di interventi urgenti ed indifferibili atti a garantire la funzionalità del presidio e la qualità delle strutture in termini di igiene e sicurezza.

Art. 2.

1. I criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 sono predeterminati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale provvederà a determinare, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le modalità di assegnazione dei finanziamenti e ad individuare gli interventi beneficiari degli stessi a fronte delle esigenze espresse dalle Aziende sanitarie interessate.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all'uopo utilizzando la partita 12 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: «Concessione di contributi per interventi straordinari per investimenti sulle strutture ospedaliere» e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0024

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 22.**

**Rimborso agli Enti gestori di formazione professionale - Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 39.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 19 del 13 marzo 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore degli Enti gestori iniziative formative già destinatari dei finanziamenti di cui alla L.R. 24 maggio 1980 n. 39, per gli anni 1987, 1988 e 1990, un rimborso integrativo a parziale copertura dei maggiori oneri di carattere finanziario da essi sostenuti e non contemplati in occasione dei precedenti provvedimenti di finanziamento per le attività di cui alla medesima L.R. n. 39/1980, ivi compreso quello per la rivalutazione sul TFR. (Trattamento di fine rapporto) dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Il rimborso di cui all'art. 1 è erogato sulla base di specifici rendiconti sulle entrate conseguite e sulle spese sostenute dagli Enti destinatari, per ciascuno degli anni considerati, articolati per voci di spesa e supportati da idonea documentazione in relazione ai seguenti interventi, in ordine di priorità:

a) mancata rivalutazione del T.F.R. ed oneri aggiuntivi;

b) oneri di prefinanziamento per stipendi;

c) oneri finanziari sostenuti dagli Enti suddetti per la gestione dell'attività formativa autorizzata e finanziata e che risultino in diretto collegamento con essa.

I rendiconti sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'erogazione dei contributi provvede con proprio decreto il dirigente del Servizio formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sentito il parere della Commissione consiliare competente.

#### Art. 3.

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.860 milioni.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, partita 11 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1, sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, con la denominazione «Rimborso agli enti gestori di formazione professionale, L.R. 24 maggio 1980, n. 39» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.860 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0025

### LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 23.

#### Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 19 del 13 marzo 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione finanzia in tutto o in parte, direttamente o avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, le spese per la progettazione ivi comprese le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale ed ogni altra rilevazione o indagine utile, per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale delle Marche conformi alle previsioni del piano regionale dei trasporti.

#### Art. 2.

##### Convenzione con l'A.N.A.S.

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'A.N.A.S., indivi-

duando le progettazioni, i tempi, le modalità di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti. La stessa convenzione deve prevedere i rimborsi da parte dell'A.N.A.S. delle spese di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 5 ottobre 1993, n. 493, sostenute direttamente o a mezzo degli enti locali.

#### Art. 3.

##### Studi, analisi e progettazioni

1. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, previo parere della Commissione consiliare competente per materia studi, analisi e progettazioni di massima per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale, in coerenza con le scelte di priorità indicate dal Consiglio regionale definite dal piano triennale 1997/1999 per la viabilità statale e per le scelte programmatiche sulla viabilità adottate dal Consiglio regionale.

#### Art. 4.

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 800 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello Stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, partita 2-bis dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1, sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, con la seguente denominazione: «Spese di progettazione della rete stradale di interesse regionale», e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 800 milioni.

4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione, così come previste dall'art. 2, sono introitate al capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello Stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997 con la denominazione «Rimborsi da parte dell'A.N.A.S. delle spese di progettazione».

5. Le somme di cui al comma 4 potranno essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, ad integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo relativo alle spese di progettazione della rete stradale di interesse regionale.

#### Art. 5.

##### Norme di prima applicazione

1. In prima applicazione le priorità di finanziamento sono individuate negli interventi relativi alle priorità indicate nel piano triennale 1997/1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0026

## LEGGE REGIONALE dell'11 marzo 1997, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 concernente «Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione» e successive modificazioni ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 20 del 20 marzo 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 116 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 116 - (Certificazioni degli enti locali territoriali per le spese sostenute).

1. In deroga alle norme regionali di settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione, i Comuni, le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte del rappresentante legale dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo determinato dalla Giunta regionale.

2. In qualsiasi momento il presidente della giunta può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti delegati per accertare l'andamento della gestione in ordine alle funzioni delegate.»

## Art. 2.

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 119 della legge regionale 25 aprile 1980, n. 25 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 11 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0027

## LEGGE REGIONALE del 18 marzo 1997, n. 25.

**Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica e l'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.

## Art. 2.

*Procedure*

1. Le domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 1 debbono essere presentate al presidente della Giunta regionale nel termine di novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande sono redatte in conformità ad un apposito modello predisposto entro trenta giorni dal competente servizio regionale e debbono essere corredate da:

a) relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al numero dei cani ospitati, ai servizi garantiti e alle fonti di finanziamento;

b) idonea documentazione attestante le spese sostenute per la gestione del canile.

3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi assicurando priorità di finanziamento:

a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;

b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.

4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente del servizio competente con le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.

## Art. 3.

*Finanziamento*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all'uopo utilizzando la partita 4 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denomina-

zione: «Contributi una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono canili o rifugi per cani» con le dotazioni di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 18 marzo 1997

D'AMBROSIO

98R0028

LEGGE REGIONALE del 2 aprile 1997, n. 26.

**Modifica alla legge regionale 1° febbraio 1994, n. 6 concernente «Promozione, tramite la Società Finanziaria Marche S.p.a., della costituzione di una società per azioni denominata Interporto Marche S.p.a.».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 22 del 10 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 6 è sostituita dal seguente:

«*b)* che l'atto costitutivo della "Interporto Marche S.p.a." preveda come causa di liquidazione la non ammissione della società medesima a contributi regionali, statali o comunitari finalizzati alla realizzazione della infrastruttura interportuale;

*c)* che l'atto costitutivo della "Interporto Marche S.p.a." riconosca ai consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Regione Marche, il diritto di accesso agli atti».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 aprile 1997

D'AMBROSIO

98R0029

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1997, n. 27.

**Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 29 del 15 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Titoli di viaggio a tariffa agevolata*

1. Le imprese che gestiscono servizi di autotrasporto di competenza regionale o degli enti locali sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

*a)* abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche;

*b)* abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;

*c)* abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche;

*d)* abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;

*e)* carnet di 30 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una città delle Marche;

*f)* carnet di 30 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane.

2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 riportano a stampa l'indicazione «titolo di viaggio a tariffa agevolata»; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla legge regionale. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui all'articolo 4; sono validi sole se utilizzati assieme a quest'ultima e ne riportano il numero.

3. I titoli di viaggio di cui al comma 1 consentono il viaggio, senza ulteriori esborsi, anche all'eventuale accompagnatore di chi abbia diritto ad accompagnamento ai sensi della vigente normativa.

4. Qualora il titolo di viaggio agevolato sia valido anche per l'accompagnatore, quest'ultimo ha diritto di viaggiare solo in compagnia del titolare della tessera.

5. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 aventi diritto all'accompagnatore non siano in possesso dei titoli di viaggio di cui all'articolo 1, resta comunque gratuito l'uso del mezzo di trasporto da parte dell'accompagnatore dietro esibizione del documento che dà diritto all'accompagnamento.

6. I titoli di viaggio di cui al comma 1 devono essere obliterati al loro primo utilizzo.

Art. 2.

*Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata*

1. Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all'articolo 1 i cittadini appartenenti alle seguenti categorie;

*a)* mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità pari o superiore all'80 per cento;

b) invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità non inferiore al 67 per cento, se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) minori portatori di handicap che usufruiscono delle indennità di frequenza;

d) cavalieri di Vittorio Veneto, se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Profughi, se titolari di reddito annuale familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età purché titolari di un reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alla categoria indicata al comma 1, lettera a):

a) i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

b) i ciechi parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

#### Art. 3.

##### *Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento*

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini fiscali, al lordo delle imposte e degli oneri deducibili ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale, che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati e disabili.

3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e documentato con le modalità indicate all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *Tessera di riconoscimento per le categorie agevolate*

1. Per ottenere il rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all'articolo 1 gli interessati devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, dietro pagamento di lire 10.000 a titolo di rimborso spese.

2. Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro presentazione di certificazioni (o copie autentiche di queste) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 2.

3. La domanda e gli altri documenti sono prodotti in carta libera ai sensi delle vigenti norme sull'imposta di bollo e devono essere conservati agli atti del Comune per il periodo di validità della tessera.

4. Le tessere sono stampate a cura del servizio trasporti della Giunta regionale, in conformità al modello definito con apposita deliberazione della Giunta, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e fornite gratuitamente ai Comuni.

5. Le tessere devono in ogni caso essere contrassegnate da un numero indicativo e contenere, oltre alla foto del titolare, l'annotazione dell'eventuale diritto dell'interessato all'accompagnamento.

6. Dette tessere, salvo quanto stabilito al comma 7, hanno validità quinquennale.

7. La validità delle tessere rilasciate ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), è subordinata a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di una dichiarazione concernente il reddito secondo le disposizioni previste all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione di tale dichiarazione è autenticata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione, redatta su apposito modulo conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, contiene l'indicazione analitica del reddito annuo personale imponibile complessivo.

8. Gli uffici comunali preposti al rilascio delle tessere di riconoscimento, qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti il rilascio delle tessere non viene pregiudicato.

9. Ulteriori modalità di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Titoli di viaggio per servizi cumulativi e integrati*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, previo assenso dei vettori interessati, anche ai titoli di viaggio per servizi cumulativi o integrati, rilasciati ai sensi degli articoli 9, comma 2, 10 e 11 della legge regionale n. 31/1992.

#### Art. 6.

##### *Anagrafe delle agevolazioni*

1. Le aziende, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno comunicano alla Giunta regionale su supporto magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione, i dati relativi ai titoli agevolati rilasciati rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno di riferimento sui servizi di rispettiva competenza o per quelli integrati.

2. Tali dati consistono nell'elenco degli abbonamenti rilasciati con l'indicazione per ognuno:

a) del tipo;

b) della relazione per cui è stato rilasciato;

c) del prezzo;

d) del numero della tessera cui fa riferimento.

3. Negli stessi termini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali trasmettono alla Giunta regionale su supporto magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione, l'elenco delle tessere di cui all'articolo 4, con l'indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e della causale per cui le tessere sono state rilasciate.

4. Per il primo anno di applicazione le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate bimestralmente a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati*

1. Successivamente alla data indicata nell'articolo 11, comma 3, lettera c), il rimborso dovuto dalla Regione alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui alla presente legge, corrisponde, per ciascuno dei suddetti titoli, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione. L'importo della tariffa annuale viene calcolato, ove manchino riferimenti diretti, moltiplicando per dodici l'importo della tariffa mensile.

2. Gli importi corrispondenti al primo semestre, previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel termine perentorio di novanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6. Quelli relativi al secondo semestre sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75 per cento della cifra erogata per

il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6.

#### Art. 8.

##### Tariffe dei titoli agevolati

1. Le tariffe dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono determinate, per il primo anno di applicazione, come segue:

- a) abbonamenti mensili = TAM x 0,30;
- b) abbonamenti annuali = TAM x 10/12 x 0,30;
- c) carnet di biglietti = TO x 30 x 0,30 dove:

1) TAM è la tariffa del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;

2) TO è la tariffa del biglietto ordinario sulla stessa relazione.

2. Successivamente le tariffe sono stabilite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con le modalità ed ai sensi degli articoli 3 e 15 della legge regionale n. 31/1992, sulla base degli stanziamenti dei fondi stabiliti con la stessa legge di bilancio.

3. A tale scopo la Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, relaziona alla competente Commissione consiliare sul numero delle tessere di riconoscimento e dei titoli agevolati rilasciati nei dodici mesi precedenti e fornisce alla medesima, sulla base delle tariffe in vigore, un preventivo di spesa per l'anno successivo.

#### Art. 9.

##### Cumulabilità

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli derivanti dall'eventuale applicazione, da parte dei Comuni, dei commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31/1992 e con eventuali altri interventi di carattere socio-assistenziale a favore di singoli soggetti.

2. I Comuni possono altresì deliberare, a carico dei rispettivi bilanci, la riduzione o l'azzeramento della somma dovuta dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, per il rilascio della tessera nominativa di riconoscimento.

#### Art. 10.

##### Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 2.500 milioni, per l'anno 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1997, per lire 1.000 milioni, mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 2222107 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 1.500 milioni mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1;

b) per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno della partita 2 dell'elenco 1;

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Spesa per la circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni; per l'anno 1998 a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 sono ridotti di lire 1.500 milioni.

#### Art. 11.

##### Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve quelle dell'articolo 4, comma 1, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 4.

2. A partire dalla stessa data è abrogata la legge regionale 27 aprile 1990, n. 48.

3. Le tessere di libera circolazione rilasciate entro il termine indicato al comma 1 ai sensi della legge regionale n. 48/1990, conservano validità in luogo delle tessere previste dall'articolo 4, comma 1:

a) fino a sessanta giorni dalla data di prima applicazione della legge, per le tessere emesse entro il 31 dicembre 1993;

b) fino al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo il 31 dicembre 1993 ed entro il 30 giugno 1995;

c) fino al centoventesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo il 30 giugno 1995.

4. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge ed il termine indicato nel comma 3, lettera c), il rimborso spettante alle aziende per le minori entrate loro derivanti dal rilascio progressivo dei titoli di cui alla presente legge e dal conseguente residuo utilizzo dei titoli rilasciati ai sensi della legge regionale n. 48/1990 è stabilito nella misura massima di lire 1.000 milioni.

5. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'attribuzione alle singole aziende delle quote di rimborso di cui al comma 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 maggio 1997

D'AMBROSIO

98R0030

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 39.

**Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.**

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 62 del 10 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Costituzione di un fondo speciale*

1. È costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande Giubileo del 2000.

2. Il fondo è utilizzato:

a) per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende presentare ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270;

b) per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi culturali non previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, quali attività originali e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.

Art. 2.

*Modalità di attuazione*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la quota di finanziamento regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonché i programmi e le modalità di realizzazione della attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1997, la somma di L. 1.500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997, denominato «Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del 2000».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996, elenco n. 5, numero ordine 6, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La Giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 dicembre 1997

BRACALENTE

97R1051

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 40.

**Ulteriore modificazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 - Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 62 del 10 dicembre 1997)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 dicembre 1997

BRACALENTE

97R1052

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 41.

**Autorizzazione alla contrazione di un mutuo ventennale per far fronte alle emergenze conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 62 del 10 dicembre 1997)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di durata ventennale, per far fronte alle emergenze conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, entro il limite annuo di spesa di lire 14 miliardi per rate di ammortamento.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte quanto a lire 10,5 miliardi con utilizzo di pari assegnazione disposta dal Dipartimento della protezione civile con l'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto a lire 3,5 miliardi con la disponibilità che sarà appositamente prevista sui capitoli 6080 e 9790 dei bilanci regionali 1998 e successivi (riferimento bilancio pluriennale 7.03.2.06).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 dicembre 1997

BRACALENTE

97R1053

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 42.

**Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Umbria* n. 62 del 10 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10*

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

«9-bis.

*Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24*

1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea devono rendere note al pubblico le sanzioni previste all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli utenti sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare abbonamento che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.

2. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle norme della presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante propri agenti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'impresa segnala all'ente cedente i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.

4. Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento di riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa vigente. Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.

5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, commi 1 e 2, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta rapporto del processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica o privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

6. Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato direttamente agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le rispettive competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti».

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10*

1. I commi 2 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 sono soppressi.

2. All'articolo 4, comma 3 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, è soppressa la frase «Concorrono alla predisposizione del Piano di cui al comma 2».

3. All'articolo 4, comma 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, la frase «sulla base dei piani di cui al comma 2» è sostituita con la seguente: «con le modalità di cui all'articolo 7 e delle eventuali proposte degli enti locali».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, è soppresso.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 la frase: «Per l'attuazione del piano di cui al comma 2, dal 1996,», è sostituita dalla seguente: «Per le finalità di cui al comma 1».

Art. 4.

*Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, dopo il numero 16), è inserito il seguente: «17) un rappresentante del Comitato regionale umbro Automobile Club».

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10*

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 è soppressa la frase: «all'art. 4, comma 2,».

Art. 6.

*Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, è sostituito dal seguente:

«3. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono soggetti al solo riscontro di legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Art. 7.

*Contributi d'esercizio per l'anno 1998*

1. I contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformità alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 dicembre 1997

BRACALENTE

97R1054

## LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 43.

**Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 62 del 10 dicembre 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in conformità all'articolo 6 dello statuto regionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

*a)* delimita gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

*b)* disciplina la cooperazione tra gli enti ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 2;

*e)* detta i criteri per la gestione e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

## Art. 2.

*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*

1. Ai fini di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici regionali, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di competenza regionale, prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono individuati tre ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella tabella allegata e formante parte integrante della presente legge.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il parere della Provincia competente, se non espresso nei sessanta giorni dalla richiesta, si intende favorevole.

## Art. 3.

*Competenze provinciali e comunali*

1. I Comuni e le Province dell'ambito territoriale ottimale, individuati ai sensi dell'articolo 2, organizzano, in conformità dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il servizio idrico integrato, come definito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 e costituiscono l'Autorità di ambito di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*Costituzione dell'Autorità di ambito*

1. L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale, con le modalità previste dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico.

## Art. 5.

*Organi e statuto dell'Autorità di ambito*

1. Sono organi dell'Autorità di ambito l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, il Consiglio di amministrazione e il presidente. Le modalità di costituzione e le competenze degli organi sono stabilite dallo statuto dell'ente, in conformità alle disposizioni del codice civile ed ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'Autorità di ambito si dota di un proprio statuto, approvato ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Lo statuto in particolare stabilisce:

*a)* l'ordinamento dell'ente;

*b)* l'entità della quota di partecipazione di ciascun Comune in rapporto alla popolazione residente, alla superficie territoriale ed agli eventuali conferimenti effettuati da ciascun Comune;

*c)* le forme e le modalità di partecipazione delle Province.

## Art. 6.

*Ufficio di direzione*

1. L'Autorità di ambito ha un ufficio di direzione, cui compete la responsabilità tecnico amministrativa dell'attività dell'Autorità d'ambito e del raggiungimento degli obiettivi del piano, di cui all'articolo 8, lett. *d)*.

2. L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione e per il controllo. Il direttore ed il dirigente sono nominati dal Consiglio di amministrazione, tra esperti in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia.

3. Il direttore ed il dirigente sono assunti con contratto di diritto privato o pubblico, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 7.

*Patrimonio dell'Autorità di ambito*

1. L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalle Province compresi nell'ambito, in proporzione alla propria quota di partecipazione fissata nello statuto, da eventuali conferimenti effettuati da Comuni consorziati e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Ai fini della costituzione del patrimonio sono consentiti conferimenti in natura da imputarsi alla quota di partecipazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. L'Autorità di ambito ha propri servizi tecnici ed amministrativi, per il funzionamento dei quali si avvale di norma di personale proveniente dagli enti consorziati.

4. La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Autorità di ambito viene determinata dall'Assemblea, con maggioranza qualificata stabilita dallo statuto. Al rapporto di lavoro di tale personale si applicano le norme di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali territoriali.

5. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali territoriali.

6. Il bilancio dell'Autorità di ambito, in coerenza con gli strumenti di programmazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 8, lett. *d*), determina la quota delle entrate derivante dal canone di concessione del servizio idrico integrato. Il canone costituisce una componente ai fini della determinazione della tariffa applicata e riscossa dal soggetto gestore, nel rispetto della convenzione e del disciplinare di esercizio di cui agli articoli 9 e 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

7. La convenzione di cui al comma 6 regola le modalità di versamento da parte del soggetto gestore del canone di concessione d'uso per le dotazioni affidategli. Sono fatti salvi eventuali contributi o trasferimenti statali.

8. Lo statuto determina le maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione del piano di interventi e del piano economico finanziario, per la definizione degli standards del servizio, per la scelta delle forme di gestione, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e per il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

#### Art. 8.

##### *Competenze dell'Autorità di ambito*

1. L'Autorità di ambito esercita le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 4, escluse le attività attinenti la gestione del servizio.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:

*a*) alla scelta delle modalità di affidamento ad un unico gestore per ogni ambito del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'articolo 22, comma 3, lettere *b*), *c*) ed *e*) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

*b*) alla definizione dei livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli minimi previsti all'articolo 4, lett. *g*), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione regionale di settore;

*c*) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

*d*) all'approvazione del piano degli interventi e del piano economico finanziario predisposto sulla base della convenzione tipo, di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché degli standards qualitativi e quantitativi di cui alla lett. *b*). Il piano economico finanziario indica le risorse disponibili, tra le quali i rientri tariffari e quelle da reperire;

*e*) allo svolgimento di una specifica attività di controllo sulla gestione, sulla base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui alla lett. *d*).

3. Il gestore, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo, fornisce periodicamente all'Autorità di ambito le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.

4. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

#### Art. 9.

##### *Rapporti economici e patrimoniali*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.

#### Art. 10.

##### *Personale*

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

#### Art. 11.

##### *Tariffa d'ambito*

1. La tariffa d'ambito, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La tariffa è determinata dall'Autorità di ambito ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed è unica per ciascun ambito territoriale.

3. La tariffa può essere opportunamente modulata per assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie secondo i requisiti fissati dall'Autorità di ambito.

4. L'Autorità di ambito può modulare la tariffa tra i Comuni tenendo conto delle particolari situazioni idrogeologiche e degli investimenti effettuati utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

#### Art. 12.

##### *Funzioni regionali*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dell'Autorità di ambito.

2. Le funzioni di programmazione sono esercitate in sede di approvazione e aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, del piano regolatore generale degli acquedotti e degli altri strumenti della programmazione regionale, nei quali sono definite le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e investimenti, statali e comunitari.

3. Le funzioni di controllo attengono:

*a*) alla verifica dello stato di attuazione dei piani di cui alla lettera *d*) dell'articolo 8, predisposti dall'Autorità di ambito e della loro compatibilità con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;

*b*) alla verifica del conseguimento degli standards qualitativi e quantitativi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *b*), raggiunti negli ambiti.

4. Nel rispetto dei vincoli di destinazione anche derivanti da consuetudine, la Regione garantisce, in termini di legge, i prelievi in atto, ovvero quelli che si renderanno necessari in futuro, a favore dei Comuni che si approvvigionano da fonti appartenenti ad ambito ottimale diverso.

5. La Regione promuove accordi di programma, anche a carattere interregionale, con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Autorità d'ambito, per l'utilizzo ottimale delle risorse idriche degli invasi con particolare riferimento a quello di Montedoglio nonché, in relazione a quanto previsto al precedente comma, per l'uso delle sorgenti appenniniche del Bacino del Chiascio - Topino da parte delle popolazioni dell'ambito 1.

6. L'Autorità di ambito trasmette al sistema informativo regionale i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

## Art. 13.

*Disciplina delle gestioni esistenti*

1. L'Autorità di ambito, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 9 della medesima legge, può provvedere, per un periodo non superiore a 3 anni, alla gestione del servizio idrico integrato, anche mediante una pluralità di soggetti a ciò già preposti alla data di entrata in vigore della presente legge, previa sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. L'Autorità di ambito, ai fini di cui al comma 1, valuta la sussistenza di comprovate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, tali da garantire gli interessi generali dell'intero ambito ed in ogni caso da assicurare la qualità del servizio e degli investimenti.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), coordina i soggetti di cui al comma 1 mediante convenzione per la disciplina dei relativi rapporti ed ha la responsabilità tecnica, economica e finanziaria del servizio idrico integrato dell'ambito.

## Art. 14.

*Disposizione finanziaria e transitoria*

1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge, in materia di tariffa del servizio idrico, le spese per il funzionamento della costituenda Autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale, in proporzione alla entità della popolazione residente ed alla superficie territoriale.

2. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono l'Autorità di ambito e provvedono, non oltre i successivi novanta giorni, ad individuare e nominare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a).

3. La Provincia su cui insiste il maggior numero di Comuni dell'ambito, in prima fase di applicazione della presente legge, provvede alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi e la predisposizione dello statuto, assicurando con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità dell'ambito.

## Art. 15.

*Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito*

1. La Giunta regionale, qualora gli enti di ciascun ambito non provvedano a costituire l'Autorità di ambito entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, previa diffida, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge medesima, nominando un commissario ad acta.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti inadempienti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 dicembre 1997

BRACALENTE

(*Omissis*).

97R1055

## LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 44.

**Ulteriore modificazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 - Rimborsamento delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 63 del 15 dicembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole:

« quale integrazione perequativa della indennità di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 12 dicembre 1997

BRACALENTE

97R1083

## LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 45.

**Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1997.**

(*Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 63 del 15 dicembre 1997*)

(*Omissis*).

97R1084

## REGIONE MOLISE

## LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 24.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Isernia.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 15 novembre 1997*)

(*Omissis*).

Il preventivo di cui al comma precedente forma allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 novembre 1997

VENEZIALE

97E1021

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1997, n. 25.

**Utilizzo di materiali per il ripristino paesistico dei siti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 22 del 15 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I materiali inerti provenienti dagli scavi di terra e/o di roccia di varia pezzatura; materiali lapidei provenienti da demolizione di costruzioni, sfridi e rottami di laterizi cotti e di argilla espansa, intonaci, conglomerati cementizi privi di amianto; sfridi e residui di gesso; terra da coltivo proveniente dalla pulizia di prodotti agroalimentari; fanghi e polveri da taglio e molitura delle pietre e dei marmi; calci o funghi di defecazione; previa eventuale disidratazione, possono essere impiegati per:

a) ripristino ambientale;

b) formazione di rilevati e sottofondi stradali;

e) copertura dei rifiuti nelle discariche, previa la verifica del test di cessione ai limiti della tabella A della legge n. 319 del 10 maggio 1976.

Art. 2.

1. I materiali di cui all'art. 1, sconteranno un tributo di L. 2 al kg. con l'abbattimento al 20%, così come disposto dal comma 40 dell'art. 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individuerà i siti da ritombare e/o riprofilare ai fini paesistici. In attesa, i comuni possono assentire alla progettazione dei siti da riprofilare ricadenti nel proprio territorio, inoltrando le richieste al settore ambiente della provincia competente per territorio e della regione, per i definitivi pronunciamenti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del comune, la provincia competente per territorio e la regione possono indicare le modifiche, le integrazioni e/o prescrizioni che il progetto proposto dal comune deve prevedere nella forma definitiva.

3. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma precedente, dovranno essere attestati con apposita certificazione della provincia competente per territorio.

Art. 4.

1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 novembre 1997

VENEZIALE

97E1022

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 26.

**Modifica alla legge regionale 27 luglio 1987, n. 9 ad oggetto «Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Molise - Anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1987».**

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 1° dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il comma 1. dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1987, n. 9 è abrogato.

2. All'art. 1 della medesima legge è aggiunto il seguente comma:

2. Le modalità ed i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente comma 1. saranno regolamentati in sede di approvazione della disciplina organica di intervento in materia di Consorzi Industriali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 21 novembre 1997

VENEZIALE

97R1063

## LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 27.

**Interventi per il diritto allo studio nelle Scuole Materne non statali.**

(Pubblicata nella Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° dicembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale e di eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle aree interne e disagiate, in particolare ove manchi il servizio pubblico statale, sostiene la frequenza della scuola materna con l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali, finalizzati ad assicurare agli alunni parità di trattamento rispetto agli alunni delle analoghe scuole statali.

2. Gli enti gestori delle scuole di cui al comma precedente devono non avere fini di lucro e devono iscrivere e concedere la gratuità del servizio ad alunni in particolare condizione di disagio psico-fisico e/o economico.

## Art. 2.

1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola materna a tutti i bambini che compiono 3 anni di età entro l'anno solare o entro il 31 gennaio dell'anno successivo, senza differenza di sesso razza, religione etnica e per favorire, in particolare l'inserimento di bambini con deficit o in situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole materne comunali e alle scuole materne private senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

2. Fra i richiedenti lo stanziamento viene così ripartito:

- a) il 50% in proporzione al numero degli iscritti nelle singole scuole;
- b) il 25% in proporzione al numero degli iscritti delle scuole la cui retta non superi la media di tutte le rette richieste;
- c) il 25% tra le scuole con meno di 25 iscritti in Comuni in cui non esiste una scuola materna statale.

3. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) durata di funzionamento della scuola, per l'anno scolastico, non inferiore a quella della scuola statale; il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno scolastico;
- b) sezioni formate da non meno di 10 e non più di 30 alunni. Tale numero è soggetto a deroga laddove la scuola rappresenti l'unico servizio educativo esistente nel Comune;
- c) osservanza degli «Orientamenti per l'attività educativa nelle scuole materne statali» approvati con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 3 giugno 1991;
- d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della famiglia alla gestione organizzativa e pedagogica della scuola con la presenza delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l'eccezione delle scuole formate da meno di 3 sezioni;
- e) utilizzazione del personale insegnante e ausiliario in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante deve essere fornito di titolo di studio

legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali, ai sensi della legge 30 luglio 1991, n. 239. Per il personale che presta lavoro volontario con funzione integrativa è sufficiente il diploma di scuola media superiore;

- f) qualora la scuola assuma personale esterno, il gestore della scuola rispetta le condizioni e le norme stabilite dal contratto nazionale di lavoro stipulato tra i sindacati scuola confederali e la Fism;
- g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, l'igienicità e l'accessibilità degli edifici scolastici;
- h) assicurazione, là dove opera un servizio mensa, della piena osservanza delle norme sanitarie;
- i) presentazione del rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute dalla Regione l'anno precedente.

## Art. 3.

1. Gli interessati devono far pervenire al Comune in cui ha sede la scuola entro il 30 settembre di ogni anno la domanda di contributi corredata da:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente;
- b) la precisazione del numero delle sezioni istituite;
- c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di nascita;
- d) il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola;
- e) la copia dell'autorizzazione del direttore didattico al funzionamento della scuola;
- f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio;
- g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni;
- h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esattezza dei dati di cui alle precedenti lettere b) e c);
- i) la dichiarazione di osservanza delle norme previste dal precedente articolo 2, comma 3;
- l) la dichiarazione di osservanza degli «Orientamenti per l'attività educativa nelle scuole materne statali approvati con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 3 giugno 1991;
- m) la retta applicata relativamente all'anno a cui la richiesta di contributo fa riferimento.

2. Entro il 15 ottobre i Comuni inviano al competente assessorato regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni.

3. Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in merito alla documentazione di cui al comma precedente va tempestivamente comunicata al Comune.

4. Gli enti gestori inviano per conoscenza alla Regione la domanda di contributo unitamente all'elenco degli alunni della scuola.

5. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli enti beneficiari sono tenuti a rendicontare al Comune l'impiego del contributo regionale.

## Art. 4.

1. La Giunta regionale:

- a) entro il 10 novembre di ogni anno determina l'entità del contributo pro-capite ai sensi del precedente articolo 2 e l'attribuisce ai Comuni;
- b) presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 luglio una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento della scuola materna non statale.

2. I comuni:

- a) erogano il contributo agli enti interessati nella misura del 50% dopo aver ricevuto la comunicazione dell'inizio dell'attività didattica e la documentazione pr scritta ed il secondo 50% a chiusura dell'anno scolastico, dopo aver ricevuto una relazione sull'attività svolta nella scuola;
- b) predispongono una scheda conoscitiva per raccogliere dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle scuole materne non statali.

## Art. 5.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, si provvederà con l'apposita previsione di spesa con legge approvativa del bilancio 1998.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

## Art. 6.

1. È abrogata la legge regionale n. 14 del 21 marzo 1990 «modifiche ed integrazioni alla legge n. 1 del 13 gennaio 1975, concernente "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio"».

## Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 21 novembre 1997

VENEZIALE

97R1064

## LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 28.

### Tutela dei diritti dei malati.

(Pubblicata nella *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 1° dicembre 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### HA APPROVATO

Il Commissario di governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

«Il Governo ha però rappresentato che eventuali oneri connessi all'istituzione dell'osservatorio socio-sanitario regionale di cui all'art. 7 non dovranno gravare sul Fondo Sanitario Nazionale.

Inoltre, ha segnalato che il richiamo operato dall'art. 10, comma 1 all'art. 3 del D.Lgs.vo n. 502/90 riguardo la revoca della nomina del direttore generale deve correttamente intendersi riferito alla decadenza dalla nomina del medesimo»;

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

##### Finalità

1. In attuazione dei principi e delle finalità indicati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione italiana, dalla legge n. 833/1978, dalla legge n. 241/1990, dal decreto legge n. 502/1992, dal decreto legge n. 517/1993 e dalla Carta dei servizi pubblici sanitari del 1995, la Regione Molise promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini utenti dei servizi sanitari pubblici e privati.

## Capo I

## SUI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI

## Art. 2.

##### Diritto all'informazione

1. Ogni cittadino ha il diritto di ricevere tutte le informazioni circa la propria malattia, le modalità di prestazione dei servizi, il rispetto degli standard qualitativi, i costi delle prestazioni a pagamento, nonché di entrare in possesso di tutti gli atti utili a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

2. A tal fine la struttura sanitaria deve:

a) istituire uffici per le relazioni con il pubblico (URP.) in grado di fornire, anche telefonicamente o via fax, le informazioni richieste dagli utenti;

b) istituire i centri unici di prenotazione (C.U.P.) presso ogni presidio o azienda sanitaria, presso le farmacie, presso gli studi dei medici di base e presso i distretti, prevedendo per il pagamento dei tickets modalità il più possibile agevolate e diversificate;

c) redigere un opuscolo informativo sulle strutture sanitarie presenti sul territorio della AUSL, che contenga informazioni dettagliate sulle prestazioni sanitarie erogate, sugli orari di apertura dei servizi e sugli operatori sanitari e da distribuire agli utenti nelle sedi delle AUSL, nelle farmacie e negli studi dei medici di base;

d) fornire ad ogni paziente, al momento del ricovero, una scheda informativa sul reparto di destinazione ed un modulo per la presentazione di eventuali reclami;

e) rilasciare, all'atto delle dimissioni, una relazione medica che consenta la continuità delle cure; copia della stessa sarà indirizzata al medico curante;

f) imporre l'adozione del cartellino di identificazione a tutto il personale.

## Art. 3.

##### Diritto all'uguaglianza ed all'imparzialità

1. Ogni cittadino ha il diritto di veder riconosciuta la propria specificità derivante dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla cultura, dalla religione e dalle condizioni di salute, senza subire ingiustificate discriminazioni.

2. A tal fine la struttura sanitaria deve:

a) assicurare la presenza di un genitore o di un familiare dei bambini ricoverati, predisponendo appositi posti letto e permettendo loro l'uso della mensa ospedaliera anche a pagamento;

b) consentire la presenza del marito o di un familiare al momento del parto;

c) consentire agli anziani non autosufficienti l'accesso alle opzioni assistenziali più opportune: ricovero ospedaliero, ricovero in residenza sanitaria assistita, day hospital, assistenza sanitari a domicilio;

d) garantire ai pazienti ricoverati con inabilità temporanea permanente l'assistenza agli atti quotidiani della vita;

e) garantire ai malati cronici una continuità assistenziale articolata secondo i loro bisogni, eliminando ogni sovraccarico burocratico per l'accesso ai vari servizi;

f) prevedere in ogni ospedale con servizio di rianimazione e terapia intensiva un'attività di sostegno psicologico alle famiglie dei ricoverati;

g) promuovere l'uso della terapia del dolore e delle cure domiciliari per i malati terminali, favorendo la presenza, in caso di ricovero ospedaliero, di parenti e volontari.

## Art. 4.

##### Diritto alla qualità

1. Ogni cittadino ha diritto a servizi sanitari efficienti ed efficaci, in grado di guarirlo o di migliorare comunque il suo stato di salute senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita.

2. A tal fine la struttura sanitaria deve:

a) garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni erogate utilizzando in maniera razionale le risorse umane, tecnologiche e finanziarie;

b) promuovere una organizzazione delle attività sanitarie basata sui reali bisogni di assistenza dei cittadini, sul conseguimento di obiettivi programmati e sul lavoro d'equipe, con incontri periodici nei reparti e nei servizi che coinvolgano tutti gli operatori;

c) creare, in ogni struttura sanitaria, «circoli della qualità» per l'applicazione della verifica e revisione della qualità (V.R.Q.);

d) garantire l'apertura degli uffici e degli ambulatori anche nelle ore pomeridiane per almeno cinque giorni a settimana;

e) prevedere, in particolare per i non autosufficienti e per coloro che risiedono in Comuni periferici ed in zone disagiate, l'effettuazione a domicilio dei prelievi e delle visite e la consegna dei farmaci e dei presidi sanitari;

f) incrementare, in alternativa al ricovero, l'istituzione di day hospital, di day surgery e di ospedalizzazione domiciliare;

g) organizzare le attività dei reparti ospedalieri tenendo conto delle normali abitudini di vita dei pazienti;

h) organizzare per fasce orarie le prenotazioni per prestazioni ambulatoriali, dotando comunque gli ambulatori di sale di attesa adeguatamente arredate.

Art. 5.

*Diritto alla partecipazione*

1. Ogni cittadino ha il diritto di mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute, di ricevere in tempi brevi riparazione di eventuali torti subiti, di partecipare singolarmente o in forma associata alla organizzazione ed al controllo dei servizi sanitari.

2. A tal fine la struttura sanitaria deve:

a) garantire, all'interno degli ospedali, la definizione di orari determinati ed adeguatamente pubblicizzati per il colloquio dei medici con i pazienti e con i loro familiari;

b) assicurare una informazione comprensibile ed adeguata al livello culturale del paziente sulla diagnosi, sulla prognosi e sulle possibilità terapeutiche;

c) richiedere al paziente un esplicito assenso su ciascun atto diagnostico e terapeutico, fornendo una adeguata informazione su eventuali rischi connessi ai trattamenti che richiedono il consenso informato;

d) informare adeguatamente il paziente su eventuali trattamenti terapeutici alternativi e sulle strutture sanitarie in grado di erogarli;

e) garantire, tramite l'U.R.P., l'esame e un adeguato riscontro ad osservazioni, opposizioni e reclami in qualunque forma presentati da singoli cittadini o da rappresentanti delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela sociale;

f) costituire le commissioni miste conciliative con i compiti previsti dalla Carta dei servizi pubblici sanitari;

g) garantire, in caso di non effettuazione per inadempienza della AUSL di una prestazione prenotata, oltre il rilascio di un bonum a titolo di risarcimento, la riprogrammazione della prestazione con procedura di urgenza;

h) garantire la presenza delle associazioni di volontariato o delle organizzazioni di tutela dei diritti, offrendo spazi preventivamente individuati in ogni struttura sanitaria;

i) pubblicizzare in maniera adeguata servizi e prestazioni sanitarie offerti da organizzazioni non-profit;

l) stipulare protocolli di intesa con associazioni di cittadini per il monitoraggio dei servizi e per la realizzazione dell'analisi partecipata della qualità (A.P.Q.);

m) assicurare la partecipazione delle organizzazioni di tutela dei diritti alle conferenze di servizio ed alla definizione dagli accordi decentrati previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

*Obblighi connessi all'attuazione dei diritti*

Per quanto previsto nel presente capo, è fatto obbligo ai direttori generali delle AUSL, ai direttori sanitari ed amministrativi dei servizi accreditati al sistema sanitario regionale ed ai medici di medicina generale di adoperarsi, secondo la propria competenza, per l'attuazione di quanto per ciascun diritto è prescritto.

Capo II

SULL'ISTITUZIONE E LE FINALITÀ  
DELL'OSSERVATORIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Art. 7.

1. Viene istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità un osservatorio socio-sanitario permanente allo scopo di realizzare il monitoraggio e la valutazione costante della qualità delle prestazioni erogate dai servizi sanitari pubblici e privati.

2. L'osservatorio raccoglie, elabora e diffonde informazioni relative ai servizi socio-sanitari regionali mediante l'attivazione di archivi istituzionali integrati e contestuali, utilizzando un adeguato supporto informatico.

3. Gli archivi istituzionali raccolgono e pongono in relazione le informazioni già in possesso degli enti locali e dei servizi sanitari, consentendo una più corretta programmazione ed una più efficiente organizzazione dei servizi.

4. Gli archivi integrativi raccolgono quelle informazioni utili a valutare il livello qualitativo dei servizi sanitari mediante indagini specifiche.

5. Gli archivi contestuali raccolgono le informazioni relative alle realtà sociali, culturali e professionali del territorio che hanno un impatto significativo sul funzionamento dei servizi sanitari.

6. L'osservatorio è tenuto a diffondere tempestivamente, anche attraverso i mass media, tutte le informazioni sanitarie in suo possesso al fine di facilitare l'utilizzazione di servizi e di permettere il controllo delle proprie attività.

7. L'Assessorato alla sanità per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo può avvalersi della collaborazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di esperti, di istituti specializzati e di associazioni impegnate nel campo della tutela dei diritti.

Capo III

SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 8.

1. La Regione, allo scopo di promuovere l'adeguamento culturale, le competenze professionali e l'assunzione di responsabilità da parte degli operatori dei servizi sanitari, predisponde, nel piano annuale di formazione professionale, corsi di aggiornamento ed attività formative sui seguenti temi:

- a) gestione manageriale dei servizi;
- b) verifica e valutazione della qualità;
- c) analisi partecipata della qualità;
- d) nuove professionalità in ambito sanitario.

2. Le attività formative sono indirizzate ai dipendenti dei ruoli sanitari ed amministrativi delle AUSL e delle strutture accreditate e convenzionate, nonché ai volontari impegnati in interventi promossi e gestiti da associazioni ed organizzazioni di cittadini.

## Capo IV

## SUGLI INTERVENTI DELLA REGIONE

## Art. 9.

1. La Giunta regionale, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale e nell'ambito dei programmi di intervento in materia sanitaria e sociale, promuove il pieno ed effettivo rispetto dei diritti sanciti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in concomitanza con la relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'art. 49 della legge n. 833/1978, dà comunicazione al Consiglio regionale dello stato di applicazione della presente legge, sottolineando i principali problemi emersi e le eventuali iniziative adottate dall'Assessorato alla sanità e dai responsabili delle strutture sanitarie che ai vari livelli operano sul territorio regionale.

3. L'Assessorato regionale alla sanità garantisce che sia fornita la più ampia ed adeguata pubblicità alla presente legge.

## Capo V

L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI  
CONTENUTE NELLA PRESENTE LEGGE

## Art. 10.

1. La mancata attuazione delle norme sancite dalla presente legge può essere, per i direttori generali delle AUSL, motivo di revoca della nomina ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 502/1992.

2. All'interno della struttura sanitaria, ciascuno per la propria competenza, in relazione a norme di legge e di contratto, provvederà affinché vengano individuate le responsabilità di coloro cui spetta l'attuazione concreta della presente legge e vengano repressi comportamenti ad esse contrari applicando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di personale in genere e dalla sanità nello specifico.

## Capo VI

## NORMA FINANZIARIA

## Art. 11.

1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge, calcolati in lire ventimilioni per l'anno 1997, graveranno sul cap. 34100: «Fondo Sanitario Nazionale di spesa corrente - Quota parte a diretta gestione regionale».

## Art. 12.

## Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 21 novembre 1997

VENEZIALE

97R1065

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 45.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 65 del 22 novembre 1997)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente «Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altre norme sul commercio», ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il comma 3 del predetto articolo 12, che dispone l'emanazione da parte del presidente della Regione, sentito l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12, nonché al comma 1 dell'art. 14;

Udito il parere n. 261/1997 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 9 maggio 1997;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

## Art. 1.

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

- a) «legge», indica la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- b) «Assessore alla cooperazione e Assessorato alla cooperazione», indica l'Assessore e l'Assessorato alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca;
- c) «Camera di commercio», indica la Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura;
- d) «Organizzazioni imprenditoriali», indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
- e) «Organizzazioni sindacali», indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) «Associazioni dei consumatori», indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
- g) «Numero delle imprese», indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese — ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte — nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;

h) «Numero degli occupati», indica il numero complessivo degli addetti individuati in base alla classificazione contenuta nello schema allegato al presente decreto;

i) «Valore aggiunto per addetto», indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del presidente della Regione, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed il numero degli addetti dello stesso settore;

l) «Piccole imprese», indica:

per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupanti;

per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese.

Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;

m) «Circoscrizione», indica la circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio.

#### Art. 2.

##### *Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali*

1. Il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato cooperazione.

2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:

a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;

c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati acquisiti secondo lo schema allegato al presente decreto, direttamente presso le imprese associate o presso enti previdenziali e assistenziali, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, dall'Assessorato cooperazione, in caso di contenzioso.

4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione di seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere b) e c) in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni

imprenditoriali costituite e strutturare soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della Camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

6. In ogni caso entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della Camera di commercio fa pervenire all'Assessorato cooperazione i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.

#### Art. 3.

##### *Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori*

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità. Comunicano altresì tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.

#### Art. 4.

##### *Presentazione congiunta delle notizie e dei dati*

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della Camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di apparentamento.

2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.

3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e le notizie di cui all'art. 3.

#### Art. 5.

##### *Determinazione del numero dei rappresentanti*

1. L'Assessore alla cooperazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;

b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali — o gruppi di organizzazioni ai sensi dell'art. 4 — che designano i componenti nel consiglio camerale nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;

c) determina, tenendo conti dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;

d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;

b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;

c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.

3. Il numero dei componenti il consiglio, che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa, è determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3 e 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.

Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.

6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Assessore alla cooperazione attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

#### Art. 6.

##### Ricorsi

1. Avverso le determinazioni dell'Assessore alla cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.

2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni all'Assessorato alla cooperazione entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1.

3. L'Assessore alla cooperazione decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal ventesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.

#### Art. 7.

##### Nomina dei componenti del consiglio

1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro venti giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione all'Assessore alla cooperazione insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e — tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.

2. L'Assessore alla cooperazione, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, trasmette le designazioni ricevute al Presidente della Regione.

3. Il presidente della Regione, acquisite le designazioni provvede alle nomine con apposito decreto che sarà notificato a cura dell'Assessorato cooperazione, nei successivi trenta giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento. Il decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

4. In caso di presentazione di ricorsi, i venti giorni di cui al comma 1 decorrono dalla notifica della decisione assessoriale di cui al comma 3 dell'art. 6.

5. Con il medesimo atto di comunicazione l'Assessore alla cooperazione stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno le nomine del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.

6. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

#### Art. 8.

##### Sostituzione dei consiglieri

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della Camera di ne dà immediato avviso all'assessore alla cooperazione il quale, sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto trasmette la designazione al Presidente della Regione che provvede, entro trenta giorni, alla nomina del successore. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

#### Art. 9.

##### Composizione ed elezione dei membri della giunta

1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo Statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge.

2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.

5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 10.

*Norme transitorie*

1. In fase di prima applicazione, il presidente della Camera di commercio provvede alla pubblicazione e alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte dell'Assessorato cooperazione dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma 2, della legge, nel caso in cui gli organi delle Camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.

2. Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato cooperazione dello statuto di cui all'art. 3 della legge, il numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalità di cui all'art. 9.

3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla integrazione della giunta mediante elezione dei membri mancanti rispetto alla composizione prevista dallo stesso statuto.

Art. 11.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 giugno 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*  
FLERES

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione  
siciliana, addì 30 ottobre 1997*

*Registro n. 2, Atti del Governo, foglio n. 54*

97R1032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 9 8 \*

**L. 3.000**